

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Giuseppe Bozza	Presidente
dr. Marcello Colasanto	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti
allegati, di cui al fascicolo n. **2695/2009**, nella
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

S. dr. Alberto

con l'avv. (omissis) di Vicenza

nei confronti di

**Fallimento C. srl, in liquidazione, in persona
del Curatore dr. (omissis)**

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- considerato che l'opponente dott. S. Alberto
ha chiesto di essere ammesso al passivo in
privilegio per il credito relativo all'attività
professionale "finalizzata alla verifica della
sussistenza delle condizioni per il deposito di una
domanda di concordato preventivo ed alla eventuale
assistenza nella conseguente procedura concorsuale,

presentando la documentazione atta a comprovare la sussistenza del credito", e non è stato ammesso in quanto "credito relativo all'attività professionale svolta dal ricorrente relativa alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo non depositata e quindi nemmeno omologata", pertanto priva di qualsiasi collegamento funzionale con la procedura di fallimento e di utilità, anzi dannosa, per la massa dei creditori;

- considerato che la prima doglianza riguarda il fatto che il G.D. ha escluso il credito contro la proposta del Curatore, che avrebbe ammesso lo stesso in privilegio, secondo il progetto di stato passivo;

- ritenuto che questa prima obiezione non abbia fondamento, proprio perché è al G.D. che spetta la decisione definitiva sull'ammissione di un credito, sulla base della proposta del curatore, che certo non può vincolarlo nell'applicazione della legge, e neppure ha i caratteri della domanda giudiziale, sì che possa farsi questione di *ultra o extra petita*;

- ritenuto, in relazione al secondo motivo di opposizione, che l'attività professionale svolta dall'opponente che non si è conclusa con la

presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- risulta pertanto corretto il provvedimento del G.D. che non ha ammesso l'opponente al passivo per l'attività suindicata, in quanto si tratta di debito contratto dall'imprenditore collegato alla domanda di concordato preventivo (non presentata) e relativo ad attività svolta al di fuori di ogni funzionalità con successive procedure concorsuali, e pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, non riferibile, né opponibile alla massa (cfr. *mutatis mutandis*, Cass. 16 giugno 1994 n. 5821, Fall. 1995, 51).

Ed invero, il professionista adito per la assistenza a soggetto insolvente, ove constati la mancanza dei presupposti per il ricorso a procedure alternative al fallimento, dovrebbe astenersi dal proseguire la propria consulenza, senza aggravare il passivo della ditta insolvente.

Dunque si tratta di credito che per i motivi di cui sopra nella presente procedura concorsuale (fallimento) non può essere soddisfatto, né in prededuzione, né in privilegio, né in chirografo.

Ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate.

Ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza dell'opponente.

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione e per l'effetto **conferma** il provvedimento impugnato;

condanna S. Alberto al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento C. srl, liquidate in complessivi e forfetari € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti

Vicenza, 20.5.2010.

Il Presidente.